(testo aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ASI con le deliberazioni n. 29/2015 del 01/04/2015, n. 77/2015 del 03/06/2015 e n. 140/2015 del 28/07/2015)

Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
STATUTO

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1
Natura giuridica e sede legale

1. L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), di seguito denominata Agenzia, è l'ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.
2. L'Agenzia, nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, è dotata di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. L'Agenzia esplica funzioni di rilevante interesse sociale ed economico e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento, con particolare attenzione ai principi della Carta europea dei ricercatori.
4. L'Agenzia ha sede legale in Roma.

Art. 2
Missioni e obiettivi

1. L'Agenzia, tenuto conto degli indirizzi strategici fissati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei programmi dell'Unione europea, agisce mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge i propri compiti attraverso attività di agenzia, perseguendo obiettivi di eccellenza e coordina e gestisce i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo cura della competitività del comparto industriale italiano nel campo spaziale e aerospaziale.
2. L'Agenzia, in particolare, secondo quanto previsto nel comma 1 e nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso:

   a) promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni,

perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri;

b) promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;

c) partecipa, sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e alle attività di carattere tecnico dell'Unione Europea;

d) promuove e coordina la presenza italiana ai programmi approvati dall'ESA, nonché, nei limiti delle risorse disponibili, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali;

e) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo spaziale e aerospaziale;

f) realizza, sulla base di accordi con ministeri, organismi pubblici e privati, programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

g) realizza, con partner pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali, infrastrutture complesse tese a sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica applicata;

h) intrattiene, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi e, a tal fine, può istituire proprie unità operative presso le principali organizzazioni europee e internazionali;

i) promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale, predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando, in particolare, il raccordo con gli altri enti di ricerca e università, con particolare riferimento all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per quanto riguarda i settori di rispettiva competenza;

j) svolge attività propria di agenzia, finanziando e coordinando attività di ricerca svolte da terzi;

k) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;

l) sviluppa programmi e progetti, anche attraverso affidamenti contrattuali, di elevata valenza tecnologica e applicativa;

m) promuove, realizza e finanzia, sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale e internazionale, anche al fine di disporre di risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

n) promuove la diffusione della cultura e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;

o) promuove l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e favorisce, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo, e, attraverso misure organizzative volte a potenziarne la professionalità e l'autonomia, cura la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dell'Agenzia nel campo delle scienze e tecnologie e delle loro applicazioni;

p) promuove iniziative per il trasferimento tecnologico per assicurare il massimo ritorno degli investimenti effettuati;

q) cura, tenendo conto di accordi bilaterali e internazionali, centri operativi dedicati alle specifiche attività dell'ASI, in particolare, all'osservazione della terra e geodesia spaziale, al controllo orbitale di satelliti, all'archiviazione dei dati scientifici e all'attività di volo stratosferico.

3. L'Agenzia, nel rispetto delle priorità stabilite nei propri programmi scientifici e tecnologici e per lo sviluppo di servizi innovativi, provvede altresì a:

a) predisporre e attuare la regolamentazione tecnica, l'attività ispettiva, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e controllo delle attività spaziali nazionali, nonché a definire e controllare i parametri di qualità sui prodotti e servizi, nel quadro della legislazione applicabile e in conformità agli obblighi internazionali ed europei dello Stato;

b) curare l'istituzione, la custodia e il mantenimento del registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico;

c) coordinare l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture realizzate, promuovendo intese con soggetti pubblici e privati e collaborazioni bi-multilaterali e internazionali, ottimizzando le risorse tecniche e finanziarie impiegate;

d) promuovere iniziative di compartecipazione alle attività dei centri operativi con soggetti pubblici e privati nazionali;

e) adottare specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;

f) fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica;

g) partecipare e collaborare in società, enti, consorzi e fondazioni, con soggetti pubblici e privati, aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate.

Art. 3
Piani di attività

1. L'Agenzia, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR), e del contesto dei programmi spaziali internazionali, predispone un Documento di visione strategica decennale (DVS).
2. L'Agenzia, sulla base del documento di cui al comma 1, opera sulla base di un Piano triennale di

attività (PTA), aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del personale, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.

3. Nei limiti stabiliti dal PTA e dai relativi aggiornamenti annuali, l'Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina, in autonomia, la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.
4. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Agenzia, sentito il Direttore generale e trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione pubblica.
5. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministro vigilante avviene previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, che devono esprimersi ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
6. Il PTA e gli aggiornamenti annuali sono approvati secondo le procedure previste dall'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Art. 4
Strumenti

1. L'Agenzia, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei programmi realizzati, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e contabilità può:
   a) stipulare accordi e convenzioni;
   b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota azionaria pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è richiesto, previa informativa al Ministro vigilante, il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
   c) promuovere la costituzione di nuove imprese, anche con il conferimento di proprio personale in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
   d) partecipare alla costituzione e alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
   e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
   f) avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di centri di ricerca aerospaziali e segnatamente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.A.), anche sulla base del regolamento

recante "Disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.A.)", emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 giugno 1998, n. 305;

g) concorrere alla costituzione di strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 213 del 2009 previa valutazione di legittimità e di merito del Ministero vigilante;

h) avvalersi di un Tavolo permanente di confronto con le Associazioni Industriali nazionali di settore, per l'attuazione degli specifici indirizzi, di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

2. L'Agenzia riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del PTA.

TITOLO II – INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 5
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

   a) il Presidente;
   b) il Consiglio di amministrazione;
   c) il Consiglio tecnico-scientifico, con funzioni consultive;
   d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica quattro anni, ed è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli Affari Esteri, uno dal Ministro della Difesa e uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina del Presidente e di un componente del Consiglio di amministrazione.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, possono essere confermati una sola volta.

4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le modalità di nomina fissate dalla normativa di riferimento.

5. Le indennità di carica del Presidente dell'ente e dei componenti del Consiglio di amministrazione sono determinate, a valere sul bilancio dell'Agenzia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad indennità aggiuntive rispetto a quella percepita quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
2. Il Presidente:
   a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
   b) formula le proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
   c) adotta, sentito il Direttore generale, i provvedimenti d'urgenza, di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;
   d) approva eventuali proroghe non onerose di accordi con organismi nazionali e, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di accordi internazionali o con l'Unione europea che si rendessero necessarie per esigenze di estensione della cooperazione, solo in caso di urgenza sottoponendo poi gli accordi oggetto di proroga alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, informandone il Ministero vigilante;
   e) definisce le strategie e le linee guida per lo sviluppo dell'Agenzia e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, in coerenza con il PNR e l'atto di indirizzo e le direttive adottate dal Ministro vigilante e formula la proposta del DVS, del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali, acquisendo il parere del Consiglio tecnico-scientifico;
   f) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia;
   g) partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.) in rappresentanza del Governo italiano;
   h) individua il candidato per l'incarico di Direttore generale, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
   i) individua, nel rispetto della normativa vigente, i candidati per l'incarico di responsabile di Settore tecnico, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
   j) richiede pareri alle autorità amministrative indipendenti e agli organi istituzionali di consulenza giuridica e tecnica;
   k) richiede al Consiglio tecnico-scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di amministrazione;
   l) cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore generale;
   m) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema e le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e contabilità e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
   n) partecipa ai gruppi di lavoro per l'indirizzo ed il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale di cui art. 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

o) presiede e coordina il Tavolo permanente di confronto tra l'ASI e le Associazioni Industriali nazionali di settore di cui all'art. 4, comma 1, lett. h.

3. Il Presidente, nel rispetto di quanto già previsto dall'art. 6 comma 10 della legge n. 240/2010, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti su proposta del Presidente. Altro Vice Presidente, sempre scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione, può operare in virtù di specifica delega del Presidente, con riferimento alle proprie responsabilità di carattere istituzionale.
5. Il Presidente può avvalersi, nei limiti della disciplina vigente, per iniziative di coordinamento strategico, in particolare per i fini di cui al comma 2, lettere e), f), g), j), k), l), m), n) e o):
   a) di uno o più Comitati, cui partecipano il Direttore generale e i responsabili dei Settori tecnici. Tali Comitati, presieduti dal Presidente, sono sede di coordinamento strategico tra le aree funzionali dell'Agenzia;
   b) di una struttura costituita da personale compreso nella dotazione organica dell'Agenzia.
6. I Comitati e la struttura di cui al comma precedente sono definiti nella macro-organizzazione di cui all'art. 18, comma 2.

Art. 7
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
   a) delibera il DVS, il PTA dell'Agenzia ed i relativi aggiornamenti annuali;
   b) delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità, da perfezionarsi, tutti, secondo le procedure di cui al successivo articolo 17;
   c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
   d) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
   e) nomina un Vice Presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
   f) delibera la nomina del Direttore generale, dei responsabili dei Settori tecnici, dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.);

g) definisce i compensi del Direttore generale e dei responsabili dei Settori tecnici;

h) esprime un parere vincolante sui curricula dei dirigenti e dei responsabili dei Settori tecnici dell'Agenzia;

i) verifica i risultati dell'attività gestionale, tecnico-scientifico ed economica dell'Agenzia ed individua i punti di maggior rilievo nella programmazione delle attività ai fini del monitoraggio e della valutazione;

j) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i Settori tecnici, tenendo conto delle proposte da essi formulate d'intesa con il Direttore generale;

k) delibera la partecipazione a società, fondazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali;

l) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti previsti nel piano triennale e negli aggiornamenti annuali, secondo criteri definiti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

m) adotta, nei limiti indicati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni, fondi di investimento e su altre operazioni finanziarie;

n) esercita, nei limiti della normativa vigente, il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro;

o) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che il Direttore generale deve seguire nella predisposizione sia del Piano Triennale della Performance e relativa relazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché degli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;

p) approva gli obiettivi individuali annuali, di cui agli artt. 5 e 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che dovranno essere assegnati al Direttore generale e ai responsabili dei Settori tecnici, affinché detti obiettivi vengano inclusi nella proposta di Piano triennale della Performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009;

q) approva sia il Piano triennale della Performance e la relativa relazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 150 del 2009, sia il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;

r) individua il responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta del quale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

s) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale, ivi incluse le relative azioni di formazione;

t) delibera, secondo le modalità indicate nel regolamento del personale le procedure concorsuali per l'assunzione del personale, anche a tempo determinato, nonché in materia di mobilità, comandi e distacchi;

u) delibera sull'affidamento nominativo di incarichi di consulenza e studio ad esperti esterni secondo le previsioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nel rispetto

della normativa vigente;

v) definisce criteri e modalità: per lo svolgimento delle attività di certificazione tecnica; per la collaborazione con enti e istituzioni nazionali, stranieri, e internazionali nel settore della normativa tecnica, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza affidate da leggi e regolamenti; per le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca; per la realizzazione, nei termini previsti dalla legge, di attività di formazione post lauream;

w) delibera su tutte le altre materie di indirizzo, non espressamente riservate ad altri organi dell'Agenzia dalla legge o dal presente Statuto.

3. I consiglieri, in numero minimo di due, possono motivatamente richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione, con l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione, salvo le previsioni di cui al comma 2, lett. b), sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione stabilisce con apposito regolamento, le norme per il suo funzionamento.

Art. 8
Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico è organo con funzioni consultive, relativamente agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia. I suoi componenti sono selezionati tra scienziati e personalità di fama internazionale, anche stranieri, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei Settori tecnici di competenza dell'Agenzia.

2. Il Consiglio tecnico-scientifico:

a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sul documento di visione strategica decennale (DVS), sulle proposte di piano triennale (PTA) e sui relativi aggiornamenti annuali;

b) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;

c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale;

d) esprime parere sulle proposte di modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio tecnico-scientifico, composto da non più di sette componenti, è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia. A tal fine, il Presidente dell'Agenzia individua, all'esito di consultazioni con i rappresentanti dei principali enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, della Conferenza Stato-Regioni e delle istituzioni ed associazioni della comunità scientifica ed economica ed industriale di riferimento, anche, quest'ultima, per il tramite del Ministero per lo Sviluppo Economico, un numero di candidati pari almeno al doppio del numero dei componenti.

4. Il Consiglio tecnico-scientifico, i cui componenti possono essere confermati una sola volta, dura in carica quattro anni. Il Presidente è nominato, all'interno del Consiglio tecnico-scientifico, dal Presidente dell'Agenzia e dura in carica due anni, rinnovabili. Il Presidente concorda con il Presidente dell'Agenzia l'ordine del giorno dei lavori.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. In particolare, controlla la legittimità della gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell'Agenzia redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere di legittimità sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazione ai medesimi, conti consuntivi, operazioni finanziarie e partecipazione in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.
3. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente dell'Agenzia la convocazione del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori legali, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina di due membri titolari e di un membro supplente.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente e i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti, se dipendenti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.
6. Le indennità di carica del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Agenzia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
7. Il Collegio dei revisori dei conti determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

Art. 10
Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

1. L'OIV dell'ASI è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nel

numero di tre componenti, in base ai requisiti e alle modalità fissate nella normativa di riferimento. Il Presidente dell'OIV deve essere scelto dai componenti stessi ovvero individuato nel componente più anziano in base al requisito dell'età anagrafica.

2. Presso il predetto Organismo, è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
3. L'OIV esercita in autonomia le attività di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed espleta gli adempimenti di sua pertinenza previsti nella Legge n. 190/2012 e nella normativa vigente in materia.
4. L'OIV, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, opera in particolare nei seguenti ambiti: valutazione interna, audit in base agli standard internazionali della U.E. e controllo strategico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1999, riferendo, in proposito, direttamente al Presidente ed al Consiglio di amministrazione.
5. L'OIV determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

Art. 11
Vigilanza ministeriale, controllo della Corte dei conti

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance sono inviati al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. La Corte dei conti esercita il controllo sull'Agenzia con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III – Gestione

Art. 12
Direttore generale

1. Il Direttore generale, dirigente apicale dell'Agenzia, ha la responsabilità della gestione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
2. Il Direttore generale:

a) Predispone, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione:
   i. il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;
   ii. la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali, tecnico-scientifici ed economici dell'Agenzia, sentiti i responsabili dei Settori tecnici;
   iii. il Piano triennale della Performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, inclusivo degli obiettivi individuali annuali assegnati ai dirigenti, ai sensi degli artt. 5 e 9 dello stesso decreto legislativo;
   iv. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
   v. lo schema di ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione;
   vi. gli schemi di regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale;
   vii. la documentazione finalizzata all'elaborazione del Piano Triennale di Attività, anche sulla base degli elementi forniti dai responsabili dei Settori tecnici;

b) cura il processo di attuazione delle linee strategiche contenute nel DVS, nonché delle linee operative del PTA;

c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;

d) riferisce al Consiglio di amministrazione, su richiesta del Presidente, in merito alle attività gestionali in corso;

e) adotta gli atti di gestione, compresi gli impegni di spesa connessi agli stanziamenti iscritti in bilancio, stipulando contratti ed altri atti che impegnano l'Agenzia all'esterno, che non siano riservati dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente;

f) può delegare i dirigenti all'adozione di atti di gestione di propria competenza;

g) individua e nomina i dirigenti previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione;

h) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei Settori tecnici;

i) conferisce gli incarichi ai responsabili delle unità organizzative; gli incarichi ai responsabili di unità organizzative afferenti i Settori tecnici sono proposti dai relativi responsabili;

j) esercita potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti in caso di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività assegnate;

k) è datore di lavoro dell'Agenzia agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

l) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore generale, il cui rapporto di lavoro, in via esclusiva, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la durata in carica del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici e del settore industriale aerospaziale. Nel caso di cessazione anticipata del mandato degli organi di indirizzo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte dei nuovi organi.

4. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Art. 13
Settori tecnici

1. I Settori tecnici sono le strutture organizzative con le quali l'Agenzia svolge le proprie attività tecnico-scientifiche nel campo spaziale e aerospaziale.
2. I responsabili dei Settori tecnici sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure di valutazione comparativa, definite dal Regolamento del Personale. L'incarico di direzione dei Settori tecnici è attribuito per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. I Settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, presso le università e gli enti di ricerca pubblici o presso l'Agenzia in collaborazione con enti di ricerca privati o imprese, sulla base di specifiche convenzioni, sotto la direzione e il coordinamento dell'ASI, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali.

TITOLO IV – REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14
Incompatibilità e decadenza

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio tecnico-scientifico, il Direttore generale, i responsabili dei Settori tecnici, fermo restando le incompatibilità e le decadenze previste per legge e nei regolamenti dell'Agenzia, non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi finanziati dall'Agenzia, salvo quelle partecipate dalla medesima Agenzia.
2. E' altresì causa di incompatibilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Agenzia.
3. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per quanto concerne gli organi dell'Agenzia e il Consiglio di amministrazione per gli altri soggetti comporta la decadenza dall'incarico.
4. La eventuale decadenza, previa contestazione, è dichiarata dall'autorità competente per la nomina.

Art. 15
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di lavoro stipulato nell'ambito del comparto di riferimento, tenuto conto delle specificità e delle responsabilità derivanti dalle missioni e dai compiti dell'Agenzia, di cui all'art. 2.
2. Alle selezioni pubbliche per l'assunzione di personale possono partecipare, se in possesso dei requisiti, anche cittadini stranieri.
3. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, fatte salve le competenze proprie del Consiglio di amministrazione e sulla base degli indirizzi del Direttore generale, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
4. L'attività del personale ricercatore e tecnologo è caratterizzata da autonomia e responsabilità nello svolgimento dei propri compiti. In applicazione del decreto legislativo 165 del 2001, tale personale non può ricoprire un incarico di dirigenza amministrativa per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali. L'ASI, anche ai fini dell'economicità della gestione, favorirà la presenza di tale personale nei comitati, commissioni, organi di società partecipate o altre entità in cui l'Agenzia esprime propri rappresentanti.
5. Per la gestione di siti esteri, qual è il B.S.C. di Malindi in Kenya, l'ASI si avvale di personale assunto nel rispetto della normativa vigente e degli accordi intergovernativi applicabili.

Art. 16
Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
   a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria;
   b) dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.);
   c) da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali;
   d) da versamenti, conseguenti alla attuazione di leggi speciali di finanziamento di specifici programmi nazionali o di partecipazione internazionale;
   e) da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali e da entrate provenienti dalla attuazione di accordi di collaborazione con altri organismi pubblici o per effetto di convenzioni con soggetti internazionali;
   f) da finanziamenti e contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;

g) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti, nonché dalla fornitura di servizi sia direttamente che per il tramite di società partecipate;

h) da ogni altra eventuale entrata.

2. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'E.S.A. ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10.

Art. 17
Regolamenti

1. L'Agenzia si dota dei Regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e contabilità. Sul Regolamento del personale, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, ispirato a principi di carattere economico:
   a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei Settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, individuando un apposito capitolo di bilancio dedicato al trasferimento per i programmi di collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea;
   b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca;
   c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa europea e, in particolare, alle procedure dell'E.S.A.;
   d) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
   e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, conformandosi, ove possibile, alle procedure amministrative e gestionali dell'E.S.A., al fine di favorire l'operatività dell'Agenzia e la competitività del comparto industriale, scientifico e tecnologico nazionale nel contesto aerospaziale europeo ed internazionale;
   f) adotta schemi contrattuali standardizzati conformi alla normativa europea, tenendo altresì conto delle specificità del settore aerospaziale derivanti da esigenze di sicurezza e difesa, da impegni assunti in sede di accordi internazionali e dal carattere di attività scientifiche ad elevata aleatorietà sperimentale e tecnologica proprio delle attività spaziali, nel rispetto dei principi vigenti di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
   g) definisce le procedure per la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 14;
   h) definisce i criteri e le modalità con cui l'Agenzia partecipa in società, enti, fondazioni e consorzi, secondo criteri improntati alla economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
3. Il Regolamento del personale, in conformità ai principi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.:

a) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

c) stabilisce le modalità per mobilità, comandi e distacchi da altre amministrazioni presso l'Agenzia, da effettuarsi esclusivamente secondo procedure selettive pubbliche che garantiscano l'acquisizione di personale in possesso di competenze e professionalità coerenti con l'enunciato dell'art. 15, comma 1;

d) stabilisce le procedure di mobilità, comandi e distacchi del personale dell'Agenzia;

e) definisce le modalità di costituzione e funzionamento, in autonomia, di un organo elettivo a carattere consultivo, rappresentativo del personale di cui all'art. 15, comma 4;

f) stabilisce norme anti-discriminatorie tra donne e uomini;

g) prevede modalità procedurali per l'espressione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti;

h) disciplina le modalità di associazione del personale di ricerca di università, enti e organismi di ricerca pubblici o privati.

4. I Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale dell'Agenzia sono formulati e adottati dal Consiglio di amministrazione, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro vigilante.

5. Il Ministro vigilante esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per quanto concerne il regolamento del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 18
Regole di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione dell'Agenzia è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale, coerentemente con il Documento di Visione strategica (DVS) decennale e con il Piano Triennale di Attività (PTA).

2. L'organizzazione di cui al comma precedente, con annessa la declaratoria, sulla base della normativa vigente, definisce il piano generale della struttura organizzativa, di staff e operativa, il numero e le competenze dei Settori tecnici, nonché le specifiche funzioni, le responsabilità primarie ed i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, prevedendo anche modalità flessibili ed innovative di gestione, quali l'utilizzo di circoli di qualità.

3. La struttura, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire speditezza, efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, si articola in struttura centrale, basata sui Settori tecnici, in strutture territoriali e infrastrutture nazionali di ricerca, in modo da garantire la distribuzione dell'attività sul territorio con modalità di decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione del settore, con possibilità di prevedere unità operative all'estero anche presso le sedi delle principali organizzazioni europee ed internazionali nelle materie di competenza dell'Agenzia.

4. Su specifiche tematiche caratterizzate da particolare rilievo per la definizione e l'attuazione delle linee strategiche dell'Agenzia, possono essere affidati incarichi di studio al personale in servizio presso l'Agenzia e al personale associato, in possesso di pluriennale esperienza e elevata professionalità nel settore spaziale e aerospaziale. Tali tematiche sono individuate dal Presidente, anche sulla base di indicazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio tecnico-scientifico. Tali incarichi, se onerosi e affidati a personale esterno sono conferiti previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere del Collegio dei revisori dei Conti. Le modalità di affidamento e di svolgimento dell'incarico sono previste nel regolamento del personale e nel rispetto della normativa vigente.
5. Le delibere di variazione dell'organizzazione dell'Agenzia che comportano ampliamenti di organico e di funzioni dirigenziali sono sottoposte a vigilanza ministeriale, con le procedure e modalità dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e s.m.i. e del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
2. Il presente Statuto e le successive modifiche saranno inseriti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarli e farli osservare. Sono abrogate tutte le disposizione contenute nei regolamenti dell'ASI incompatibili con lo Statuto.
3. Lo Statuto, a fini conoscitivi e di opponibilità a terzi, è reso pubblico in forma elettronica nel sito web dell'Agenzia Spaziale Italiana.
4. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.